



STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE “ARTINFIERA” ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI ARTISTI ARTIGIANI

DENOMINAZIONE:

1. E' costituita con riferimento all'art. 18 della Costituzione Italiana, agli articoli 37 e 38 del Codice Civile ed altre normative eventualmente applicabili, l'Associazione denominata: “ARTINFIERA:ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI ARTISTI ARTIGIANI”.
Per brevità potrà essere denominata “ARTINFIERA”

SEDE:

2. L'Associazione ha sede in San Sebastiano Curone, Piazza Roma 8, 15056 (AI).

DURATA:

3. L' Associazione ha una durata illimitata.

OGGETTO E SCOPO:

4. L' associazione non ha scopo di lucro ed è estranea a qualsiasi credo politico, religioso e razziale.

Si prefigge i seguenti scopi:

- Contribuire allo sviluppo culturale e civile dell'uomo e della società attraverso una più ampia diffusione dell'istruzione ,della conoscenza, della solidarietà, del rispetto dei diritti civili individuali e collettivi.
- Promuovere attività culturali, artistiche e ricreative, con particolare attenzione alla tutela, diffusione e promozione del patrimonio di artigianato artistico e di qualità locali, nazionali ed extra nazionali.
- Promuovere attivamente la formazione professionale nel campo dell'artigianato artistico, di qualità e delle diverse forme di espressione della creatività artistica.
- Realizzare il “ I° Manifesto dell'artigianato Artistico Italiano” identificando e salvaguardando le diverse tecniche di lavorazione artigianale nei diversi settori e nei diversi territori.
- Contribuire alla promozione ed alla commercializzazione dell'artigianato artistico e di qualità.

Per il raggiungimento di detti fini l'associazione intende svolgere diverse attività ed intraprendere iniziative di utilità sociale rivolte alla collettività ed in modo particolare:

- Organizzare esposizioni, incontri, dibattiti, seminari, conferenze, convegni, premi e manifestazioni in genere riferite a discipline specifiche come la pittura, la scultura, la fotografia, le arti visive in generale, le arti applicate, il teatro, la musica, la letteratura, la poesia, la storia e tutte le scienze in generale. Organizzare altresì corsi di formazione indirizzati specificamente ad aspiranti artisti con particolare riguardo alle fasce sociali economicamente svantaggiate e stage di artigianato artistico, scultura, pittura e fotografia.
- Creare nuove e più qualificate manifestazioni fieristiche.
- Creare insediamenti stabili di artigiani in aree particolarmente vantaggiose per l'insediamento di un regime economico incentrato sulle produzioni artigianali.
- Partecipare ad eventi fieristici di qualità organizzati da terzi.
- Offrire servizi istituzionali e personalizzati tesi ad intensificare la presenza sui media e su internet degli associati.

L'Associazione si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra elencate con eccezione per quanto ad esse connesse in via non prevalente.

L'Associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni, potrà costituire Comitati, Commissioni, Rappresentanze.

SOCI- CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE

5. Sono soci dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e coloro che saranno ammessi dal Consiglio Direttivo in quanto condividono gli scopi dell'Associazione e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento.

Soci Fondatori - Sono soci fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'Associazione. Ad eccezione del primo esercizio finanziario essi dovranno pagare l'eventuale quota associativa annuale stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

Soci Ordinari - Sono persone fisiche che svolgono attività artigianali coerenti con lo scopo dell'Associazione e che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, l'eventuale quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo ed hanno diritto di voto.

Soci Onorari - Sono persone fisiche, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera ed il loro sostegno ideale ovvero economico, alla

costituzione dell'Associazione o al raggiungimento delle finalità perseguite dagli scopi istitutivi dell'Associazione. Non assumono particolari impegni nei confronti dell'Associazione, possono essere esonerati dal versamento della quota associativa. Tali soci, proposti dal Consiglio Direttivo, vengono nominati dall'assemblea alla prima riunione successiva alla nomina.

Soci Sostenitori. - Sono persone fisiche che abbiano manifestato la volontà di raggiungere le finalità perseguite dagli scopi istitutivi dell'Associazione. Non assumono particolari impegni nei confronti dell'Associazione, salvo il versamento della quota sociale.

6. L'ammissione dei soci ordinari e dei soci sostenitori è deliberata dal Consiglio Direttivo il quale decide con giudizio insindacabile su domanda del richiedente, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'incondizionata accettazione delle norme del presente statuto ed eventuali regolamenti.

Prima dell'iscrizione definitiva del candidato nel libro dei soci, il Consiglio Direttivo può richiedere un incontro con lo stesso e/o una relazione scritta da parte dei presentatori. Non possono essere soci i minori, gli inabilitati e colpiti da condanna penale passata in giudicato per delitti comuni che non abbiano ottenuto la riabilitazione, chi è stato estromesso da altre associazioni.

7. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo. Tuttavia è in facoltà di ciascun associato recedere dall'Associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all'Associazione. Non è prevista la restituzione anche parziale della quota associativa. Le quote sono intrasferibili.

8. L'esclusione del socio per gravi motivi, ai sensi dell'art.24 Codice Civile, è deliberata dal Consiglio Direttivo. I soci recedenti od esclusi e che, comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo potrà inoltre deliberare l'esclusione del socio che non provveda al versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, coincidente con l'anno solare.

9. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- quota associativa;
- contributi privati;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;

- donazioni e lasciti da convenzioni;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

10. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei Revisori.

ASSEMBLEA

11. L'assemblea è costituita da tutti i soci di cui all' art. 6. ed è ordinaria e straordinaria. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo almeno quattro mesi dopo la chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea è altresì convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o quando gliene sia fatta richiesta scritta e motivata sottoscritta da almeno un quinto degli associati. All'assemblea devono annualmente essere sottoposti per approvazione:

- La relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento dell'Associazione;
- Il bilancio dell'esercizio sociale;
- L'Assemblea delibera inoltre in merito:
- Alla nomina del Consiglio Direttivo;
- Alla nomina del Collegio Revisori;
- Ad altri argomenti che siano proposti all'ordine del giorno.

L'Assemblea può inoltre essere convocata, in sede straordinaria, per deliberare sulle modifiche allo statuto o sullo scioglimento dell'Associazione.

12. Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte mediante e-mail inviate a ciascuno dei soci almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, oppure in alternativa tramite avviso esposto nella sede dell'Associazione.

13. Ogni socio ha diritto a un voto. Ciascun socio in regola con il pagamento della quota sociale può farsi rappresentare da altro socio con un massimo di una delega, purchè non sia membro del Consiglio Direttivo, conferendo ad esso delega scritta. In prima convocazione le deliberazioni dell'Assemblea, sono adottate con la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti o rappresentati per delega. In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello

della prima convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti o rappresentati per delega. Le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto della maggioranza dei presenti. La deliberazione di scioglimento dell'Associazione deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

CONSIGLIO DIRETTIVO

14. L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da tre a nove membri di cui almeno la metà devono essere artigiani e/o artisti. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

15. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di due consiglieri. Per validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri. Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza dal Vice presidente o dal Consigliere più anziano d'età. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto il voto del presidente è computato doppio o più. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due consecutive riunioni del Consiglio Direttivo decade dalla carica ed il Consiglio Direttivo potrà provvedere, alla prima riunione successiva, in ordine alla sua sostituzione. Il Consigliere così nominato resterà in carica sino alla successiva Assemblea.

16. Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o a uno o più dei suoi membri. I poteri di straordinaria amministrazione, potranno essere delegati a membri del Consiglio Direttivo solo congiuntamente. In particolare il Consiglio Direttivo elabora gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, stabilisce l'ammontare della quota associativa annua, delibera sull'ammissione ed esclusione dei soci, predispone il bilancio d'esercizio e la relazione annuale sull'esercizio della gestione.

PRESIDENTE

17. Il Consiglio Direttivo nella prima riunione provvede a nominare il Presidente tra uno dei suoi membri. Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione in giudizio e di fronte ai terzi, con facoltà, in particolare, di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e postali. Il Presidente, il Tesoriere e il Consiglio Direttivo, curano l'aggiornamento e la tenuta del libro dei soci, del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei verbali del Consiglio Direttivo. Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai soci che hanno altresì diritto di chiederne, a loro spese, estratti.

18. Il Presidente ed il Tesoriere custodiscono le somme e valori dell'associazione ed eseguono ogni operazione di cassa.

TESORIERE

19. Il Consiglio Direttivo nella prima riunione nomina il Tesoriere tra uno dei suoi membri. Il Tesoriere custodisce insieme al Presidente somme e valori dell'Associazione ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità., i registri soci, i verbali assemblea ed i verbali del Consiglio. Il Tesoriere dovrà tenere aggiornato il libro cassa.

COLLEGIO DEI REVISORI

20. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri. Dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Il Collegio dei Revisori è convocato ogniqualvolta la maggioranza assoluta dei suoi membri lo ritenga opportuno. Il Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea.

ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

21. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve tempestivamente predisporre il bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'Assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia. E' fatto divieto alla Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

22. L'Associazione si scioglie per delibera dell'Assemblea o per inattività dell'Assemblea protratta per oltre due anni. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea e sentito l'organismo di controllo sceglieranno l'organizzazione operante in identico o analogo settore, ovvero l'ente pubblico competente per territorio, avente manifestato coerenza programmatica con gli scopi sociali cui devolvere il patrimonio residuo.

NORME FINALI

23. Per tutto ciò che non e' espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile.